

DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2022
240/2022/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DEI PREZZI DI RISERVA PER IL
CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1206^a riunione del 31 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, (di seguito: decreto-legge 17/2022) convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 maggio 2009 ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG) come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 110/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2018/R/gas), con la quale è stata approvato il codice di rigassificazione di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: OLT);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas); con la quale è stato approvato il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR) organizzata del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 168/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2019, 234/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 234/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 157/2020/R/gas di seguito: deliberazione 157/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 576/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 632/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 632/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 97/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 97/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 190/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2022/R/gas);
- documento per la consultazione dell’Autorità 17 maggio 2022, 213/2022/R/gas (di seguito: consultazione 213/2022/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha

introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;

- il comma 5.2, lettera b., del TIRG dispone che la capacità di rigassificazione è offerta e conferita oltre il secondo anno termico anche per periodi pluriennali individuati sulla base di procedure contenute nei codici di rigassificazione;
- il comma 5.7 del TIRG prevede che le imprese di rigassificazione, nell'ambito di modifica dei propri codici, predispongono e trasmettono all'Autorità proposte coerenti con lo sviluppo di progetti di importazione di lungo periodo con l'allocatione di capacità di rigassificazione per periodi pluriennali oltre il secondo anno successivo a quello di conferimento;
- il comma 5.11 del TIRG prevede che per la gestione delle procedure di conferimento della capacità le imprese di rigassificazione possono accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici (GME);
- ai sensi del comma 7.1, lettera a), del TIRG, i prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione sono definiti sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi (FC_{t^L}), di cui all'RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale con riferimento all'anno t cui si riferisce l'offerta di capacità, sulla base dei ricavi derivanti dal conferimento di capacità già allocata per l'anno t , è maggiore di zero;
- il comma 7.3, del TIRG, prevede che l'Autorità comunichi alle imprese di rigassificazione, una volta definiti, i criteri di calcolo dei prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza, se non diversamente disposto;
- il successivo comma 7.4 del TIRG stabilisce che i prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), siano adottati tenendo conto:
 - a. dell'estensione temporale del conferimento;
 - b. delle grandezze tariffarie, in particolare del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, di cui alla RTRG;
 - c. dei prezzi del gas e del Gnl;
 - d. dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei;
 - e. dei costi a carico dell'utente relativi all'applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate ai servizi di rigassificazione e trasporto;
 - f. della possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento;
- con la deliberazione 186/2018/R/gas, l'Autorità ha fissato, ai sensi dell'articolo 7, del TIRG, i parametri di calcolo del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione;
- con le deliberazioni 308/2018/R/gas e 234/2019/R/gas, l'Autorità è intervenuta con successive tarature dei parametri alla base del calcolo del prezzo di riserva, che hanno prodotto un progressivo allineamento delle condizioni di offerta con la domanda espressa dal mercato e anche sulla base di una accresciuta disponibilità di riferimenti di prezzo *forward* con maggiore profondità per il mercato internazionale del Gnl;

- con la successiva deliberazione 157/2020/R/gas l’Autorità è intervenuta aggiornando i criteri di determinazione dei prezzi di riserva per l’allocazione di capacità oltre il secondo anno termico rispetto a quello di conferimento, fino a quel momento risultata economicamente poco attrattiva, tenendo conto dei costi del servizio di rigassificazione presso i terminali europei e della stima di costo per l’accesso a capacità di rigassificazione di nuova realizzazione, coerentemente con gli obiettivi di minimizzazione degli oneri sostenuti dal sistema per l’applicazione del fattore di copertura dei ricavi e di promozione della liquidità del mercato del gas; con la medesima deliberazione l’Autorità ha previsto che le imprese di rigassificazione possano definire prezzi di riserva anche superiori a quelli sopra richiamati sino ad un massimo pari al corrispettivo tariffario;
- in particolare, tra i costi associati al servizio di rigassificazione, quelli relativi al corrispettivo di capacità di entrata nella rete di trasporto influenzano la competitività dei servizi di rigassificazione offerti dai terminali italiani, anche rispetto a quelli di altri terminali europei;
- con la deliberazione 190/2021/R/gas l’Autorità ha proceduto ad un aggiornamento dei parametri di calcolo per la determinazione dei prezzi di riserva nelle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione annuali e pluriannuali stabiliti con la deliberazione 157/2020/R/gas, tenendo anche conto di un confronto a livello europeo dei costi associati al servizio di rigassificazione ulteriori a quelli della capacità di rigassificazione;
- in sintesi, i criteri di definizione del prezzo di riserva prevedono, ai fini del conferimento di capacità, che questo sia definito come il maggiore fra:
 - a) un valore attribuibile alla capacità di rigassificazione tenendo conto delle quotazioni rilevanti di Gnl e gas, nonché dei costi da sostenere per l’utilizzo della capacità di rigassificazione tra cui quelli per la capacità di trasporto;
 - b) un valore di riferimento della capacità di rigassificazione determinato applicando uno sconto crescente con l’approssimarsi della data di consegna del Gnl, ai corrispettivi di capacità di rigassificazione determinati sulla base dei criteri tariffari;
- i medesimi criteri prevedono, inoltre, che il valore di cui alla precedente lettera b), per la capacità oltre il secondo anno termico, aumenti in base allo scaglione di capacità offerto, ossia risulti più basso per i primi 12 *slot* annuali, pari ad una discarica mensile, e maggiore per i successivi, che sono offerti a prezzi pari alla tariffa di rigassificazione.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21 del decreto-legge 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, contiene disposizioni finalizzate ad accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale, tra le quali è previsto di stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e

nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza;

- con la deliberazione 190/2022/R/gas l'Autorità, tenuto conto dell'attuale contesto di mercato caratterizzato da tensioni e volatilità dei prezzi, ha adottato urgentemente iniziative finalizzate ad incrementare le disponibilità di gas, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5.2, lettera b., del TIRG, volte a prevedere la possibilità di offrire prodotti di capacità pluriennali comprendenti anche l'anno termico 2022/2023 nell'ambito delle procedure di cui al comma 5.7 del TIRG, prevedendo al contempo che i soggetti interessati potessero inviare in merito eventuali osservazioni;
- nell'ambito delle osservazioni pervenute dagli operatori di mercato, è stato evidenziato come nel caso di prodotti di lungo termine, alla luce degli attuali criteri di determinazione dei prezzi di riserva, l'accesso alle capacità di rigassificazione oltre ai 12 *slot* annuali sconti uno svantaggio competitivo rispetto all'alternativa di accesso ad altri terminali di rigassificazione europei;
- per le medesime ragioni di competitività richiamate al precedente alinea, gli operatori di mercato hanno richiesto, in più occasioni, misure volte a stabilizzare per la durata dei contratti pluriennali sottoscritti l'ammontare dei costi di trasporto associati alla capacità di rigassificazione;
- con la consultazione 213/2022/R/gas recante "*Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT)*", l'Autorità ha espresso i propri orientamenti iniziali prospettando l'applicazione di uno sconto del 50% sui costi di trasporto associati alla capacità di rigassificazione al fine di incrementare l'attrattività dei terminali nazionali rispetto a quelli europei e di conseguenza la disponibilità del gas nel sistema.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere ad un aggiornamento dei parametri di calcolo per la determinazione dei prezzi di riserva nelle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione stabiliti con la deliberazione 190/2021/R/gas;
- al fine di limitare i rischi connessi con la variazione delle tariffe di trasporto oltre l'attuale periodo di regolazione del trasporto, sia opportuno prevedere, inoltre, che i corrispettivi di assegnazione delle capacità di rigassificazione negoziati nell'ambito delle prossime procedure di conferimento pluriannuali che si svolgono entro il 31 luglio 2022 siano inclusivi dei costi di trasporto;
- eventuali differenze che dovessero emergere, in applicazione di quanto descritto al precedente alinea, tra il corrispettivo di trasporto associato alla capacità di rigassificazione pluriennale vigente sul punto di entrata dal terminale al momento del conferimento e il corrispettivo vigente al momento della consegna del Gnl siano gestiti nell'ambito del "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui all'RTRG;

- l'aggiornamento dei parametri di calcolo del prezzo di riserva risulti coerente con gli obiettivi di minimizzazione degli oneri sostenuti dal sistema per l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi e di incremento della disponibilità di gas per il sistema nazionale

DELIBERA

1. di aggiornare, nei termini riportati in motivazione, i parametri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione, di cui all'articolo 7, del TIRG, come riportati all'Allegato A del presente provvedimento che sostituisce l'Allegato A della deliberazione 186/2018/R/gas;
2. di prevedere che i corrispettivi di assegnazione delle capacità di rigassificazione negoziati nell'ambito delle prossime procedure di conferimento pluriannuali che si svolgono entro il 31 luglio 2022 siano inclusivi dei costi di capacità di trasporto, e che, a tal fine, le imprese di rigassificazione:
 - a. adeguino conseguentemente, per le medesime procedure, i prezzi di riserva definiti al punto 1, aggiungendo il costo di trasporto come risultante dai corrispettivi unitari attualmente vigenti;
 - b. regolino a valere sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui alla RTRG, le differenze fra i corrispettivi di capacità di trasporto che saranno effettivamente sostenuti in relazione alle capacità di rigassificazione conferite di cui al presente comma e quelli determinati sulla base dei corrispettivi unitari attualmente vigenti rivalutati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e alla società GNL Italia S.p.A., con divieto di divulgare i contenuti dell'Allegato A, ad eccezione di quanto necessario per l'adempimento delle previsioni di cui al comma 7.5 del TIRG;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini